

PROVINCIA di VITERBO

Allegato alla determinazione n. 2707 del 17/09/2013

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER I SEGUENTI  
PROGETTI :**

**C.P.F.P. TARQUINIA**

**CORSO: OPERATORE DEL BENESSERE - Estetista 3° anno**

il giorno 23 del mese di settembre dell'anno 2013 presso la Provincia di Viterbo, tra i Signori -  
Giuliana Aquilani nata a Vetralla il 19/09/1969 in qualità di Dirigente del Settore Formazione  
Professionale della Provincia di Viterbo

E

COGNOME	IACOBELLI
NOME	STEFANIA
NATO	ACQUI TERME AL
IL GIORNO	02/03/1974
CODICE FISCALE	CBLSFN74C42A052W
DOMICILIO	VIA DELLA VITE N. 3
RESIDENZA	00053 CIVITAVECCHIA RM
TELEFONO	3883864830

Premesso che:

- il Servizio Formazione Professionale, per il perseguimento di risultati ottimali nella gestione delle attività connesse ai propri obiettivi istituzionali secondo le indicazioni del PEG e del Programma del Sistema Formativo Pubblico Provinciale A.F. 2013/2014 ha predisposto tramite il Servizio Formazione Professionale il/i progetto/i di cui sopra con la specifica dei contenuti professionali e delle attività necessarie per la realizzazione dell'obiettivo che si intende perseguire.
- che dalla programmazione delle attività formative è emersa l'esigenza di avvalersi di una collaborazione coordinata e continuativa qualificata inerente la docenza nella materia:

**ATTIVITA' FISICHE e MOTORIE per n° ore 50 CORSO: OPERATORE DEL  
BENESSERE - Estetista 3° anno 2013/2014**

- con nota protocollo n. 52585 del 30/07/2013 è stata effettuata una ricognizione interna alla Provincia (presso gli altri settori dell'Ente), al fine di verificare eventuali ulteriori disponibilità di personale interno da destinare alle docenze per l'A.F. 2013/2014 e che dalla suddetta verifica non si è avuto nessun riscontro positivo;
- sussistono, quindi, le condizioni per il ricorso a professionalità esterne dotate di idonea competenza ed esperienza, secondo le specifiche indicazioni contenute nel progetto;

*SL*

- la collaborazione, per la natura e i contenuti delle relative prestazioni, deve essere continuativa e coordinata con le ulteriori iniziative di competenza del Servizio Formazione Professionale;

Dato atto, inoltre che:

- al fine di garantire una continuità nella didattica, la procedura comparativa di individuazione dei docenti espletata per l'AF 2012/2013 prevedeva la possibilità di confermare per le classi successive gli incarichi assegnati nei primi anni, sussistendone i presupposti legati ad una adeguata e positiva valutazione del Direttore del CPFP.
- che si è provveduto a prendere atto delle valutazioni positive verso i docenti, da parte dei Direttori dei Centri relative ad incarichi di primi e secondi anni del precedente corso formativo (2012/2013) e espressa la volontà di avvalersi della facoltà prevista dal procedimento di selezione di continuità didattica;

Rilevato che:

- il sig./sig.ra **IACOBELLI STEFANIA** ha ottenuto una valutazione positiva della sua docenza per l'anno formativo 2012/2013 da parte del Direttore del CPFP presso cui ha effettuato il servizio, e quindi risulta in possesso delle caratteristiche idonee a soddisfare le condizioni sopra richiamate;

### ***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:***

#### **Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale della Provincia di Viterbo (di seguito denominato Committente) conferisce al sig./sig.ra **IACOBELLI STEFANIA** (di seguito denominato Collaboratore), che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di una collaborazione professionale qualificata e relativa alla docenza nella materia:

**ATTIVITA' FISICHE e MOTORIE per n° ore 50 CORSO: OPERATORE DEL BENESSERE - Estetista 3° anno 2013/2014**

2. L'incarico, conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, ha natura di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, ed è regolato dal presente contratto, dall'art. 409, n. 3, c.p.c., dagli artt. 2222 - 2229 e seguenti del codice civile e dal regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni, approvato con deliberazione della Giunta n. 17 del 26/01/2007 e successive modificazioni, le cui disposizioni sono conosciute e accettate dal Collaboratore.

#### **Art. 2 - Modalità di espletamento della collaborazione**

1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun vincolo di subordinazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente contratto, salva la verifica periodica di regolare esecuzione.
2. Il Collaboratore presta la propria attività in concomitanza con le esigenze del Centro Provinciale di Formazione Professionale. L'incarico di collaborazione ha natura di rapporto di lavoro autonomo a contenuto professionale e non comporta né la direzione di un ufficio né l'esercizio di compiti gestionali o comunque di rappresentanza della Provincia.





3. Il Collaboratore è soggetto alla definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione dell'attività, concordata con la direzione del Centro tenendo conto delle esigenze organizzative e di carattere didattico presenti nel Centro di Formazione Professionale.
4. Il Collaboratore nel rispetto delle esigenze didattiche concorda con il Direttore del Centro Provinciale di Formazione Professionale, la fascia di presenza presso il Centro stesso, in base alle caratteristiche della prestazione e agli obiettivi correlati all'incarico.
5. Le parti convengono che il Collaboratore partecipi periodicamente, di norma, con cadenza bimestrale, ad incontri con il Direttore del Centro, ai Collegi dei Docenti per verificare le fasi di attuazione del progetto e la rispondenza dello stesso alle finalità perseguite.
6. Le parti concordano inoltre che rientra nell'oggetto del presente incarico lo svolgimento della funzione di componente interno della Commissione di Valutazione esami finali di terzo anno in caso di nomina.
7. Il Collaboratore presenta con periodicità bimestrale una relazione con l'indicazione delle attività svolte e lo stato di avanzamento del progetto da realizzare (o del grado di raggiungimento dell'obiettivo stabilito).

### **Art. 3 – Obblighi del Collaboratore**

1. Il Collaboratore è obbligato ad eseguire le prestazioni professionali di cui al presente contratto con diligenza, nel rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività nella pubbliche amministrazioni, impegnandosi a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, curando gli interessi del Committente nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato e mantenendo sempre, nel corso dell'espletamento della collaborazione, la propria indipendenza.
2. Il Collaboratore, ove concordato e nei limiti convenuti, si impegna ad utilizzare la sede di lavoro, le strumentazioni tecniche e le attrezzature messe a disposizione dal Centro in maniera corretta ed esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito.
3. Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto delle regole in materia di segreto di ufficio e di riservatezza con riferimento a documenti, fatti, informazioni, notizie od altro, concernenti l'attività e i rapporti dell'ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tale obbligo deve essere osservato anche negli interventi e nelle valutazioni, eventualmente, svolte in sedi pubbliche e sulla stampa. Le informazioni acquisite dal Collaboratore non possono in nessun modo essere cedute a terzi.
4. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, è libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Eventuali altre attività prestate in favore di terzi, in via autonoma o subordinata, possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto. Di tali attività a favore di terzi, il Collaboratore è tenuto darne comunicazione scritta al Committente.
5. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine o pregiudizio alla Provincia o che si pongano in conflitto di interesse con l'attività svolta per lo/a stesso/a.
6. Il Collaboratore riconosce al Committente la titolarità e la proprietà delle opere oggetto dell'incarico nonché il diritto di utilizzarle nelle forme ritenute più opportune.
7. Il Collaboratore è tenuto a comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente eventuali cause di impossibilità, totale o parziale, di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di consentire alla Direzione del Centro di intervenire con soluzioni alternative.

### **Art. 4 - Obblighi del Committente**

1. Il Committente si impegna, nei limiti delle esigenze organizzative di coordinamento, a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione professionale, mettendo a disposizione del Collaboratore le sedi, gli strumenti tecnici e tutti gli altri mezzi

e risorse che di volta in volta saranno ritenuti strettamente funzionali alle attività oggetto della prestazione medesima.

2. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria INAIL) qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 5 - Durata del contratto**

1. La durata dell'incarico è stabilita a decorrere dal **23/09/2013** al **15/07/2014** ed è correlata alla realizzazione delle fasi previste dal progetto, oggetto del presente contratto.
2. La durata del contratto può essere prorogata, compatibilmente con i tempi di chiusura dell'anno formativo, per una sola volta e senza ulteriori oneri per il Committente, qualora si accerti che l'intero progetto non sia stato compiutamente realizzato per circostanze oggettive e sopravvenute, senza colpa del Collaboratore. La proroga, se autorizzata dalla Regione Lazio nel rispetto dei regolamenti in materia della U.E., deve consentire il completamento delle prestazioni professionali d'obbligo del Collaboratore secondo i contenuti del progetto. (Nelle ipotesi di circostanze oggettive sono ricomprese anche le condizioni di prolungata inabilità del Collaboratore correlate a malattia e maternità adeguatamente documentate).
3. La eventuale assenza di proroga, per la inesistenza di un concreto interesse da parte del Committente al completamento del progetto, può comportare la riduzione del compenso complessivo che resta correlato alla entità del progetto realizzato, secondo la disciplina dell'art. 6, comma 4.

#### **Art. 6 – Compenso**

1. Il compenso, onnicomprensivo di ogni onere e ritenuta sia a carico del collaboratore che dell'Ente, destinato alla figura professionale ricoperta dal collaboratore è 32 €/ora: per un totale di ore n.° **50** per un totale di € **1.600,00**.
2. La corresponsione del compenso avviene di norma Bimestralmente.
3. Ai fini della liquidazione, il Collaboratore, a conclusione di ciascun bimestre, presenta al Collegio dei Docenti ed al Direttore una specifica relazione informativa sull'attività svolta, in modo da consentire al Direttore responsabile di esprimere un'adeguata valutazione in merito all'apporto professionale recato ed ai vantaggi derivati all'ente ai fini della realizzazione del progetto e dei relativi obiettivi.
4. Il ritardo nella presentazione della relazione comporta una posticipazione della liquidazione
5. Alla scadenza dell'incarico, per consentire il pagamento del saldo dovuto, il Collaboratore deve comunque presentare al Collegio dei Docenti ed al Direttore un elaborato finale sull'attività svolta nell'intero periodo, per la valutazione di congruità da parte del Direttore del corso. La relazione finale elaborata dal collaboratore, dovrà analiticamente illustrare:  
Qualità e Quantità della docenza erogata.

La valutazione finale del Direttore dovrà essere elaborata attraverso l'espressione di un giudizio qualitativo della docenza apparentemente motivato e espresso secondo la seguente scala di valutazione:

- Insufficiente
- Sufficiente
- Buono
- Ottimo

*Una valutazione di non congruità (<18) comporta la riduzione dell'importo del compenso pattuito e, quindi, anche del saldo, in proporzione al non completamento del progetto per cause non imputabili al Collaboratore, nel caso previsto dall'art. 5, comma 3, nonché la non conferma per l'incarico in continuità didattica per l'anno formativo successivo.*





6. Il compenso pattuito si intende al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative, per le quali il Committente si impegna ai relativi versamenti, in base alle vigenti disposizioni di legge. Il Committente si impegna altresì a evidenziare le detrazioni spettanti, le trattenute fiscali, previdenziali e assicurative nel prospetto periodico di pagamento del compenso e quanto stabilito dalle norme vigenti.

**Il collaboratore, al fine della corretta applicazione delle aliquote previdenziali I.N.P.S. dichiara, sotto la propria responsabilità ed in base alla propria situazione attuale, che l'aliquota da applicare è: 27,72%. Lo stesso collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali variazioni di aliquota derivante da modifiche alla propria posizione.**

La liquidazione del compenso sarà effettuata a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, in coerenza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010:

☐ Bonifico Bancario;

☒ Accredito su Conto Corrente bancario:

Cod. IBAN: **IT60V0623039041000043297212**

☐ Accredito su Conto Corrente Postale n.:

Cod. IBAN:

7. E' espressamente escluso il riconoscimento del diritto alla corresponsione del buono pasto.

#### **Art. 7 - Risoluzione anticipata del Committente**

1. La risoluzione anticipata da parte del Committente è consentita nelle ipotesi di gravi o reiterate inadempienze contrattuali o di sospensione ingiustificata o eccessivamente prolungata della prestazione da parte del Collaboratore, con conseguente incompleta realizzazione del progetto.
2. La risoluzione del Committente, deve essere formalizzata mediante atto scritto ed è comunicato alla controparte mediante raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni. Il Collaboratore può sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
3. Al Collaboratore è riconosciuto il diritto al pagamento dei compensi correlati alla entità della effettiva realizzazione del progetto. E' fatto salvo il diritto del Committente alla liquidazione degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 8 - Risoluzione anticipata del Collaboratore**

1. La risoluzione anticipata da parte del Collaboratore è consentita in caso di inadempimenti gravi o reiterati del Committente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, il recesso deve essere formalizzato con atto scritto ed è comunicato al Committente mediante raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni.



2. Resta fermo il diritto del Collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento della risoluzione, il cui importo è correlato alla entità della effettiva realizzazione del progetto;
3. La risoluzione anticipata del rapporto al di fuori dell'ipotesi di giusta causa, obbliga il Collaboratore a risarcire il danno arrecato all'altra parte, con una trattenuta del 15% sulle competenze maturate.

#### **Art. 9 - Tutela assistenziale e previdenziale**

Per gli aspetti relativi alle tutele assistenziali e previdenziali, trovano applicazione le fonti legislative vigenti in materia

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali**

Il Collaboratore col presente disciplinare d'incarico autorizza la Provincia al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

#### **Art. 11 – Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Viterbo.  
Per le medesime controversie è ammesso il giudizio arbitrale.

#### **Art. 12 – Clausola di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.

88.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 23/09/2013

Il Dirigente  
Servizio Formazione Professionale  
Dott.ssa Giuliana Aquilani

Il Collaboratore  
Iacobelli Stefania  
*Stefania Iacobelli*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti negli articoli 1,2,3,5,6,7,11 e 12 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Il Dirigente  
Servizio Formazione Professionale  
Dott.ssa Giuliana Aquilani

Il Collaboratore  
Iacobelli Stefania  
*Stefania Iacobelli*